

R.G. n.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

Prima Sezione Civile

In composizione monocratica in persona del Giudice dott. *Sebastiana Ciardo*, nella causa iscritta al n. 8079 dell'anno 2016 promossa

DA

GENCHI GIOACCHINO (difeso da se stesso e dagli Avv.ti IMMORDINO GIOVANNI; IVANO IAI del foro di Nuoro; LUIGI PISANU del foro di Sassari);

– *ricorrente* –

CONTRO

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (difeso *ex lege* dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO – avv.to LIDIA LA ROCCA);

– *resistente* –

Ha emesso la seguente

SENTENZA

~~~~~

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 6 maggio 2016, ai sensi dell'art. 152 D.Lgs. 196/2003 e 10 D.lgs. 150/2011, Genchi Gioacchino proponeva

*Tribunale di Palermo  
Sezione I Civile*



R.G. n.

opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 148 del 31.3.2016 emessa dal Garante per la protezione dei dati personali, con la quale veniva al medesimo ingiunto di pagare la complessiva somma di euro 192.000,00 per le seguenti violazioni:

- 1) Artt. 13 e 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) – di seguito Codice;
- 2) Artt. 23 e 162 comma 2-bis;
- 3) 27 e 162 comma 2-bis;
- 4) 164bis comma 2 del Codice, per avere commesso le violazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sopra richiamati in relazione a banche dati di particolare rilevanza.

In particolare, l'opponente censurava l'ordinanza impugnata deducendo molteplici motivi di doglianza che possono così sintetizzarsi:

- 1) difetto assoluto di competenza del Garante per pregiudizialità penale ex art. 24 legge 689/1981;
- 2) nullità per difetto di motivazione;
- 3) illegittimità per lesione del diritto di difesa correlata alla mancata ostensione di documenti posti alla base dell'Ordinanza;
- 4) concorso delle fattispecie di cui all'art. 164bis con le fattispecie di cui agli artt. 161, 162 bis del Codice;
- 5) nel merito, non applicabilità delle Linee Guida 2008 emanate dal Garante e poste a fondamento dell'ordinanza impugnata;



R.G. n.

6) nessuna violazione per asserita conservazione dei dati e nessuno trattamento illecito in ragione della peculiarità degli incarichi peritali conferiti;

7) prevalenza del diritto di difesa rispetto alla protezione dei dati personali di terzi;

8) no soggetto privato titolare del trattamento e nessuna creazione illecita di un database in assenza di incarico dell'autorità giudiziaria.

In via preliminare, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. per l'esistenza della pregiudizialità con il processo penale ancora pendente.

Costituendosi nel giudizio il Garante, a ministero dell'Avvocatura dello Stato, ha contestato puntualmente ciascun motivo di censura rilevando la legittimità e fondatezza, nel merito, dell'ordinanza di ingiunzione.

Con provvedimento reso da questo Tribunale in data 29 dicembre 2016, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione e, al contempo, la sospensione del presente procedimento sulla base della dedotta ricorrenza di pregiudizialità probatoria e di presupposizione logico-giuridica con il processo penale.

Con ordinanza 5341/2018 la Corte di Cassazione annullava il predetto provvedimento.

Con ricorso depositato in data 23.5.2018 il giudizio veniva rias-



R.G. n.

sunto e, disposto lo scambio di atti difensivi conclusivi, all'udienza del 24.6.2019 dopo la discussione delle parti la causa veniva posta in decisione.

~~~~~  
❖ Questioni preliminari in diritto

1) Questione pregiudiziale - compatibilità delle norme interne del nuovo ordinamento privacy (d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e della relativa interpretazione, con riferimento all'ordinanza impugnata, con il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR)".

2) Applicabilità del «principio di retroattività della lex mitior alle sanzioni amministrative aventi natura "punitiva" anche per le sanzioni inflitte dal Garante.

3) Violazione o meno del divieto del *ne bis in idem*.

~~~~~  
La preliminare questione posta all'attenzione del Tribunale, già sollevata dal ricorrente con memoria difensiva del 8 febbraio 2019 e reiterata con la memoria conclusiva del 16 maggio 2019, di cui al punto n. 1 è fondata sulle seguenti sintetiche argomentazioni principali:  
"L'art. 27, c. 1, lett. c, n. 2, del detto d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha infatti disposto l' integrale abrogazione degli artt. 161 , 162 , [162 bis, 162



R.G. n.

ter, 163, 164,] 164 bis , [165 e 169] del d.lgs. 196/2003 - ossia le norme sanzionatorie dell'ormai modificato codice privacy - applicate dal resistente Garante nei confronti del Dott. Genchi, in quanto del tutto incompatibili con la nuova normativa europea, con particolare riguardo, come si vedrà, al nuovo testo dell'art. 166, c. 10, introdotto dall'art. 15, d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, secondo cui " Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario dati giudiziari ". 4. - Alla luce dei principi contenuti nella l. 24 novembre 1981, n. 689, applicata nella presente sede e con riferimento alla materia delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni amministrative, ciò comporta, anzitutto, un necessario e preliminare esame, ad avviso degli scriventi difensori, sugli effetti dell'ormai intervenuta espunzione, dalle disposizioni dell'ordinamento giuridico, delle norme poste a fondamento dell'ordinanza ingiunzione del Garante datata 31 marzo 2016, oggetto del pendente rito a seguito di tempestiva impugnazione ai sensi dell'art. 10 d.lgs n. 150/2011. 5. - Proprio con riferimento al richiamato d.lgs n. 150/2011, che ha innovato il sistema delle impugnazioni avverso le ordinanze-ingiunzioni, e avuto precipuo riguardo alle controversie previste dall'art. 22, l. 24 novembre 1981, n. 689, è utile richiamare una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione nell'ambito di un giudizio afferente alla impugnazione di un'ordinanza-ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali: è stata riconosciuta, infatti, l'applicabilità al caso de quo dei " principi del favor rei (ricavabile dal d.lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 11) e quello di ne



R.G. n.

*bis in idem” (cfr. Cass., Sez. I, 17 agosto 2016 (ud. 30/06/2016), n. 17143 - Fastweb Spa contro Garante per la protezione dei dati personali). 6. - E, sempre ad avviso degli scriventi difensori, non potrebbe non essere evidente che, essendo ormai inesistenti tutte (si noti bene, tutte) le norme applicate dal Garante al fine di sanzionare il Dott. Genchi, la relativa ordinanza che le contiene e irroga il relativo trattamento sanzionatorio nei confronti del resistente non ha più fondamento normativo alcuno e deve essere considerata inesistente sul piano dei fenomeni giuridici, con tutte le conseguenze in ordine al relativo accertamento da parte del Giudicante, non avendo il ricorrente aderito, là dove consentito, al pagamento in forma ridotta delle sanzioni contestate, ai sensi dell'art. 17, l. 24 novembre 1981, n. 689 e avendo tempestivamente impugnato, ai sensi dell'art. 10 d.lgs n. 150/2011, la predetta ordinanza-ingiunzione, la cui efficacia esecutiva è stata sospesa, senza produzione di effetti giuridici, dall'On. Tribunale in applicazione dell'art. 5, d.lgs 150/2011”.*

Con memoria difensiva del 16 maggio il ricorrente, inoltre, richiamando i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 63/2019, ha rilevato l'applicabilità, anche al caso in esame, del principio di retroattività della normativa più favorevole, nella specie, del regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, alle sanzioni amministrative aventi natura “penalistica” e il consequenziale divieto del *ne bis in idem*.

L'Avvocatura dello Stato, con memoria difensiva autorizzata, ha contestato entrambe le eccezioni rilevando, rispetto al primo punto, sulla base delle seguenti argomentazioni: “*il ricorrente è stato sanzio-*



R.G. n.

nato, con ordinanza ingiunzione del 31 marzo 2016, per le violazioni di cui agli articoli 161 (in relazione all'art. 13 del Codice), 162, comma 2 bis (in relazione all'art. 23 del Codice), 162, comma 2 bis (in relazione all'art.27 del Codice) e 164 bis, comma 2, del Codice in relazione a banche dati di particolare rilevanza e dimensioni, e dette sanzioni amministrative oggetto dell'ordinanza ingiunzione impugnata non sono state abrogate dal nuovo assetto normativo, come sostiene il ricorrente, bensì sono state espressamente previste dal Regolamento (UE), direttamente applicabile all'interno di ciascuno Stato membro, nonché dal Codice, come modificato ai sensi del d.lgs. 101/2018. In particolare, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento (UE), le violazioni delle disposizioni concernenti i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9, nonché i diritti degli interessati di cui agli articoli da 12 a 22 (tra cui l'informativa) sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore (art. 83 c. 5 cit.). Inoltre, l'art. 166 co. 2 del Codice prevede che sono soggette alla medesima sanzione, di cui all'art. 83 c. 5 del Regolamento (UE), le violazioni delle disposizioni di cui, tra gli altri, all'art. 2-octies, relativo ai principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati"; rispetto alla seconda eccezione: "Quindi può affermarsi che: il diritto a non essere perseguiti due volte per il medesimo fatto in presenza di diversi procedimenti penali ed amministrativi, che conducono alla irrogazione di sanzioni sostanzialmente "penali" non è violato se le due procedure risultano dirette al soddisfacimento di fina-



R.G. n.

lità sociali differenti e generano un risultato sanzionatorio integrato, definito da misure complementari che si presenti, nel complesso, proporzionale al disvalore dal fatto e prevedibile. Ciò avviene, con palese evidenza, nel caso di specie, anche ove si consideri la circostanza che l'art. 162 comma 2-bis del Codice prevede che in caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 167 (tra le quali, gli artt. 23 e 27 del Codice) è "altresì" applicata in sede amministrativa "in ogni caso" la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro; ciò in deroga al principio di specialità di cui all'art. 9, comma I, L n. 689/1981 e al principio di connessione di cui all'art. 24 della L n. 689/1981. E' incontrovertibile, pertanto, la precisa volontà del Legislatore di introdurre un binario del tutto parallelo tra procedimenti concernenti i medesimi fatti, l'uno, che applica la sanzione amministrativa, l'altro, che commina quella penale, anche nell'ipotesi in cui possa effettivamente rilevarsi la stessa condotta. Nella vicenda in esame, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione - nel disporre la prosecuzione del giudizio e la sua riassunzione a seguito del cassato provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. - ha ribadito la liceità del doppio binario sanzionatorio, con conseguente applicazione del cumulo materiale fra sanzioni di specie diversa (penale, da un lato, ed amministrativa, dall'altro), in deroga al principio di specialità di cui all'art., 9 comma 1, della legge n.689/1981. In questo quadro, deve quindi escludersi tanto la natura sostanzialmente penale delle sanzioni comminate al ricorrente, quanto l'esistenza di "problemi di incompatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art.6 CE-





R.G. n.

DU" (Cass. Sez. 2, Sentenza n.8855 del 05/04/2017).

~~~~~

Le tre questioni preliminari devono essere esaminate congiuntamente muovendo dall'analisi della nuova normativa di matrice europea che ha integralmente innovato la disciplina in tema di trattamento dei dati personali, oggi rinvenibile nel regolamento europeo 679/2016 (cd. GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, attuato in Italia con il D.Lgs. 101/2018, in vigore dal 4 settembre 2018 che, con un tecnica farragginosa ha integralmente modificato il Codice della Privacy D.Lgs. 196/2003 abrogando gran parte delle norme, incompatibili con la nuova disciplina europea, peraltro contenuta in una fonte normativa primaria dotata di immediata efficacia precettiva nel territorio nazionale.

La questione di interesse attiene, in particolare, alla intervenuta abrogazione di tutte le norme sulle quali era fondata l'ordinanza di ingunzione adottata dal Garante ed oggetto di impugnativa e, se tale abrogazione, assuma riflessi sui fatti tutti commessi ovviamente in data anteriore, sanzionati prima dell'entrata in vigore del nuovo impianto normativo, tale da renderli leciti.

Gli assunti di parte ricorrente riposano sulla considerazione preliminare che l'ordinanza, la cui efficacia esecutiva peraltro risulta sospesa, non possa più produrre alcun effetto venendo meno l'intero impianto sanzionatorio in forza del quale tale provvedimento è stato adottato. Correlata a siffatta questione è la diretta applicabilità della nuova normativa, da ritenersi più favorevole, ai fatti in esame, secondo



R.G. n.

il principio della retroattività della *lex mitior* discendente dalle statuizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale 63/2019.

A riguardo, l'ordinanza del Garante ha comminato la sanzione amministrativa alle condotte tenute da Genchi il quale: "a) nell'ambito della sua pluriennale attività ha svolto molteplici incarichi di consulenza, attribuitigli da varie Autorità giudiziarie con riferimento a numerosi procedimenti penali e ha acquisito, in tal modo, una rilevante quantità di dati personali, non esclusivamente di natura giudiziaria, relativi a soggetti a vario titolo coinvolti in tali procedimenti. Tali dati risultano costituiti, tra l'altro, da tabulati telefonici, da file audio e trascrizioni di intercettazioni telefoniche, dal contenuto di dispositivi o documenti sottoposti a sequestro (rubriche telefoniche anche cartacee, immagini, SMS, ecc), dati anagrafici relativi alla popolazione di diversi comuni, ecc;

b) ha conservato, in numerosi casi, i dati trattati nell'ambito degli incarichi di consulenza anche dopo la conclusione degli incarichi stessi:

1) mantenendo nella propria disponibilità il contenuto dei singoli documenti e file di dati nell'ambito di apposite porzioni del proprio archivio informatico ("cartelle"), relative ciascuna ad un singolo procedimento penale; 2) aggregando, nell'ambito di apposite tabelle del proprio archivio informatico, le varie tipologie di dati acquisiti in ragione dei singoli incarichi di consulenza tecnica relativi ai diversi procedimenti penali, formando così un archivio unitario, del tutto autonomo dalle singole consulenze a lui affidate, utilizzato per l'elaborazione di ulteriori consulenze tecniche retribuite, con la possibilità di incrociare i dati fra loro e di effettuare, in tal modo, ricerche su dati relativi ad altre consu-



R.G. n.

lenze tecniche concluse e utilizzarli nell'ambito degli incarichi al momento espletati; e) si è avvalso per il trattamento di tali dati e per lo svolgimento delle predette operazioni dell'ausilio della C.S.I. s.r.l. - Centro Servizi Informatici, società di cui è egli stesso socio", applicando le seguenti sanzioni:

a) ai sensi del combinato disposto degli artt. 161 e 164-bis, comma 3, del Codice, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del medesimo Codice, concernenti l'omessa informativa agli interessati;

b) ai sensi del combinato disposto degli artt. 162, comma 2-bis, e 164bis, comma 3, del Codice, la violazione delle disposizioni indicate nell'alt. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all'art. 23 del medesimo Codice, relativa alla raccolta del consenso degli interessati;

e) ai sensi del combinato disposto degli artt. 162, comma 2-bis, e 164-bis, comma 3, del Codice, la violazione delle disposizioni indicate nell'art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all'art. 27 del medesimo Codice, relativa al trattamento illecito di dati giudiziari;

d) ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, 162, comma 2-bis, e 164bis, comma 2, del Codice, le suddette violazioni di cui agli artt. 13, 23 e 27 del medesimo Codice commesse con riferimento ad una banca dati di particolari rilevanza o dimensioni.

Ora, seppur le norme sanzionatorie richiamate risultino tutte formalmente abrogate dal D.Lgs. 101/2018, le condotte violative trovano diretta regolamentazione oggi nel regolamento europeo sia rispetto alle norme positive prescrittive sia rispetto alle sanzioni com-



R.G. n.

minate.

In particolare, il disposto degli abrogati artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003, vale a dire la necessità del preventivo consenso dell'interessato e l'obbligo dell'informativa oggi confluisce negli artt. 5, 6, 7, e 9 del GDPR e si assiste, piuttosto, ad una valorizzazione "rafforzata" del consenso al trattamento ad opera dell'avente diritto, tant'è che espressamente l'art. Articolo 6 - (rubricato *Liceità del trattamento*), prescrive, quale elemento generale di liceità "1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (C40)

a) *l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; (C42, C43).*

Il capo III del Regolamento è interamente dedicato alla disciplina dei diritti dell'interessato e prevede dettagliatamente, negli artt. dal 12 al 20, tutte le modalità per fornire l'informativa all'interessato affinché questi eserciti i diritti ivi previsti, comprensivi del diritto alla rettifica (art. 16) ed all'oblio (art. 17), assorbendo e superando il disposto del vecchio art. 23 D.Lgs. 196/2003.

La disciplina europea risulta più complessa rispetto alla tutela dei dati in ambito giudiziario, oggetto della principale contestazione del Garante, che richiama l'art. 27 del Codice Privacy, oggi parimenti abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. che così testualmente prevedeva: "[1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o prov-



R.G. n.

vedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis 1.] 2

In particolare, l'intero Titolo I dedicato a "I trattamenti in ambito giudiziario" dall'art. 46 e ss., risulta oggi abrogato e l'intera disciplina è rinvenibile, per un verso, nel D.Lgs. 51/2018 che ha dato Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali e, per altro verso, nella clausola di esenzione generale, contenuta nell'art. 166 del D.Lgs. 101/2018 per il quale: "10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario".

Sicché, riassuntivamente l'intero sistema delle sanzioni amministrative nella materia della violazione della normativa posta a presidio dei dati personali è rinvenibile sia nel disposto dell'art. 166 D.Lgs. 101/2018 sia direttamente nell'art. 83 Regolamento.

L'art. 20cties del D.Ls. 101/2018, la cui violazione è richiamata dal predetto art. 166 ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 20 milioni di euro per le imprese, fino al 4 % del fatturato, disciplina il trattamento di "dati giudiziari" ed espressamente prevede, per ciò che in questa sede rileva in ordine al complesso delle difese formulate dal ricorrente, "1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo



R.G. n.

18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, e' consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati... soggiungendo al comma 3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:.. e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Da quadro normativo esposto e dal confronto dettagliato delle norme dianzi riportato emerge con chiarezza la "continuità" tra gli illeciti amministrativi oggetto di sanzione senza che, dalla complessa tecnica di legiferazione, possa dirsi derivata alcuna forma di abrogazione di fattispecie, integralmente confluite, quanto alle norme sostanziali, negli articoli del Regolamento richiamati e in quelle introdotte dal D.Lgs. 101/2018 (Titolo I) e, quanto alle norme sanzionatorie amministrative, negli art. 166 D.Lgs. 101/2018 e art. 83 GDPR.

D'altra parte, non può concludersi nel senso del trattamento più favorevole neppure avendo riguardo al massimo edittale delle sanzioni la cui entità risulta particolarmente afflittiva e rigorosa nell'impianto del nuovo panorama normativo (si vedano le sanzioni pecuniarie che vanno da dieci milioni di euro fino a venti milioni di euro).



R.G. n.

Inoltre, tutte le sanzioni amministrative adottate devono rispondere ai seguenti criteri, disciplinati dall'art. 83 GDPR, nella specie tutti rispettati nel provvedimento del Garante adottato: "Natura, gravità, e durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito; Carattere doloso o colposo della violazione; misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati; grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto; eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento; grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi; categorie di dati personali interessate dalla violazione; maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione; qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti; l'adesione ai codici di condotta o ai meccanismi di certificazione".

Risulta solo più favorevole l'esenzione dall'applicazione delle predette norme contenuta nell'art. 166 in ordine al "trattamento dei



R.G. n.

dati in ambito giudiziario”, alla quale deve essere attribuita portata e carattere generale nella misura in cui il trattamento si iscrive in un’attività direttamente riferibile ad un “ambito giudiziario”.

2) Applicazione retroattiva *lex mitior* alle sanzioni amministrative previste nel Codice Privacy.

Genchi, sul presupposto dell’introduzione, ad opera del nuovo panorama normativo, di un trattamento sanzionatorio più favorevole ne chiede l’applicazione retroattivamente, richiamando il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63/2019 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 72 del 2015, “nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso articolo 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito disciplinato dall’articolo 187-bis del Dlgs n. 58 del 1998. La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa in via consequenziale alla mancata previsione da parte del censurato articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 72 del 2015, della retroattività delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso articolo 6 alle corrispondenti sanzioni amministrative previste per l’illecito di cui all’articolo 187-ter del Dlgs n. 58 del 1998”.

Ora, ancorchè la statuizione della C.C. sia intervenuta rispetto ad una fattispecie diversa, i principi ivi richiamati nonché la diretta attuazione dell’art. 7 CEDU (nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo - oltre alla sentenza Scoppola, Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione 27 aprile 2010, si vedano Morabito contro Italia; sentenza 24 gennaio 2012, Mihai Toma contro Romania; sentenza 12



R.G. n.

gennaio 2016, Gouarré Patte contro Andorra; sentenza 12 luglio 2016, Ruban contro Ucraina), consentono di ritenere applicabili tali principi anche alla materia delle sanzioni amministrative contemplate nel Codice Privacy, alle quali indubbiamente deve riconoscersi natura "punitiva" e come tale assimilabile a quelle di matrice penalistica, sebbene il sistema del "doppio binario", come già individuato dall'ordinanza di questo Tribunale del 29.12.2016, debba comunque ammettersi, senza che si verifichi alcuna violazione del divieto del *ne bis in idem* (sul punto può essere richiamata la pronuncia del 15 novembre 2016 la Grande camera della Corte Edu A e B c. Norvegia, ric. n. 24130/11 e 29758/11).

A riguardo è utile riportare gli stralci essenziali dell'importante pronuncia della Corte Costituzionale, che in motivazione così rileva: "*Il principio della retroattività della lex mitior in materia penale è infatti fondato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tanto sull'art. 3 Cost., quanto sull'art. 117, primo comma, Cost., eventuali deroghe a tale principio dovendo superare un vaglio positivo di ragionevolezza in relazione alla necessità di tutelare controinteressi di rango costituzionale (infra, punto 6.1.). Il principio in questione deve ritenersi applicabile anche alle sanzioni amministrative che abbiano natura "punitiva" (infra, punto 6.2.). Con la già menzionata sentenza n. 236 del 2011, questa Corte affermò che - proprio in seguito alla sentenza Scoppola - il «principio di retroattività in mitius» ha, «attraverso l'art. 117, primo comma, Cost, acquistato un nuovo fondamento con l'interposizione dell'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo»; aggiungendo, pe-*



R.G. n.

raltro, che - anche nel prisma del diritto convenzionale - a tale principio non può riconoscersi carattere assoluto, ben potendo il legislatore «introdurre deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida giustificazione». La sentenza n. 236 del 2011 ritenne, per l'appunto, sussistere una simile valida giustificazione per la deroga legislativa alla retroattività in mitius sottoposta nuovamente al suo esame; e ciò per le medesime ragioni che avevano condotto la sentenza n. 72 del 2008 a risolvere in senso positivo la questione della sua compatibilità con l'art. 3 Cost. La giurisprudenza costituzionale è, in tal modo, giunta ad assegnare al principio della retroattività della lex mitior in materia penale un duplice, e concorrente, fondamento. L'uno - di matrice domestica - riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nel cui alveo peraltro la sentenza n. 393 del 2006, in epoca immediatamente precedente alle sentenze "gemelle" n. 348 e n. 349 del 2007, aveva già fatto confluire gli obblighi internazionali derivanti dall'art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall'art. 49, paragrafo 1, CDFUE, considerati in quell'occasione come criteri interpretativi (sentenza n. 15 del 1996) delle stesse garanzie costituzionali. L'altro - di origine internazionale, ma avente ora ingresso nel nostro ordinamento attraverso l'art. 117, primo comma, Cost. - riconducibile all'art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo (oltre alla sentenza Scoppola, Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione 27 aprile 2010, Morabito contro Italia; sentenza 24 gennaio 2012, Mihai Toma contro Romania; sentenza 12 gennaio 2016, Gouarré Patte contro Andorra; sentenza 12 luglio 2016,



R.G. n.

Ruban contro Ucraina), nonché alle altre norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l'Italia che enunciano il medesimo principio, tra cui gli stessi artt. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e 49, paragrafo 1, CDFUE, quest'ultimo rilevante nel nostro ordinamento anche ai sensi dell'art. 11 Cost.

6.2.- Se poi, ed eventualmente in che misura, il principio della retroattività della lex mitior sia applicabile anche alle sanzioni amministrative, è questione recentemente esaminata funditus dalla sentenza n. 193 del 2016. In quell'occasione, questa Corte ha rilevato come la giurisprudenza di Strasburgo non abbia «mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche "punitive" alla luce dell'ordinamento convenzionale». In difetto, pertanto, di alcun «vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative», la sentenza n. 193 del 2016 ha giudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), del quale il giudice a quo sospettava il contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi: regola generale la cui introdu-



R.G. n.

zione, secondo la valutazione di questa Corte, avrebbe finito «per disattendere la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione (qualificata "amministrativa" dal diritto interno) come "convenzionalmente penale", alla luce dei cosiddetti criteri Engel». Rispetto, però, a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità "punitiva", il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della "materia penale" - ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della *lex mitior*, nei limiti appena precisati (supra, punto 6.1.) - non potrà che estendersi anche a tali sanzioni. L'estensione del principio di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative aventi natura e funzione "punitiva" è, del resto, conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell'art. 3 Cost., in ordine alle sanzioni propriamente penali. Laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia natura "punitiva", di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicare nei confronti di costui tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito; né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento. E ciò salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in *mitius* nella materia penale.

Indi, dalla lettura della sentenza della Corte può trarsi il principio generale per il quale la retroattività della *lex mitior* rispetto alle



R.G. n.

sanzioni amministrative può ammettersi allorquando a tali sanzioni possa riconoscersi valenza “punitiva” e, dunque, natura “essenzialmente penalistica”.

Ora, la natura “punitiva” delle sanzioni contemplate dagli artt. 166 D.Lgs. 101/2018 e 83 GDPR discende direttamente, da un canto, dall’identità di condotte punite dal punto di vista meramente oggettivo, anche con le sanzioni penali parimenti ivi previste, salvo che per la condizione obiettiva di punibilità o elemento del reato come di recente ritenuto, rispetto al requisito della fattispecie “*al fine di trarre per sè o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato*”, che sottende la valutazione di “gravità” così operata direttamente dal legislatore e, dall’altro canto, dalla particolare “afflittività” della sanzione pecuniaria che, come detto, può arrivare fino a venti milioni di euro.

Ne consegue che nella specie deve essere applicato il disposto dell’art. 166 nella parte in cui esenta dall’osservanza delle norme sulla tutela dei dati personali quando il trattamento è eseguito “in ambito giudiziario”, perché norma da ritenersi più favorevole rispetto all’impianto normativo precedente, oggi abrogato.

❖ **Questioni di merito**

A questo punto della trattazione, sarà necessario verificare se tutta l’attività compiuta da Genchi, sanzionata dal Garante, sia stata o meno eseguita “in ambito giudiziario” tale da rientrare nella norma derogatoria di cui al predetto art. 166 nella nuova formulazione.

Sul punto la disposizione non detta alcun criterio sicché i confini devono essere individuati facendo ricorso alle norme di carattere



R.G. n.

generale o di dettaglio che disciplinano l'attività giurisdizionale.

Ora, in primo luogo nella specie, tale qualificazione è direttamente rinvenibile nella stessa ordinanza del Garante nella quale, tuttavia, il dato saliente è costituito dall'assimilazione del consulente del Pubblico Ministero, nella specie Genchi, ad un privato cittadino dal momento della scadenza del mandato conferito dal magistrato per svolgere l'incarico peritale, con obbligo di consegnare tutta la documentazione, file, software e quant'altro contenga "dati personali" con divieto di compiere ogni "trattamento", nella specie, di contro, rimasto nella sua piena disponibilità *sine die*, ossia oltre i tempi di scadenza dei relativi incarichi.

Indi, riassumendo i passaggi salienti del provvedimento impugnato, il Garante, richiamando sul punto la propria risoluzione del 26 giugno 2008 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008), recante "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero*", ha ritenuto che Genchi avesse del tutto violato le norme previste giacché aveva detenuto e continuato a trattare i dati personali ben al di là dei termini fissati per i singoli incarichi, alcuni addirittura riferiti ad indagini svolte circa venti anni prima, utilizzando la relativa documentazione telematica confluita in una enorme banca dati denominata "TESEO", sia per espletare altri incarichi, sia per scrivere libri e, al contempo, rendendo accessibili tali dati ai propri collaboratori ed a soggetti esterni oltre che a consentirne il trattamento anche ad una società - C.S.I. s.r.l. - Centro Servizi Informatici - al medesimo



R.G. n.

riferibile.

Sul punto, correttamente le Linee guida del Garante delimitano la nozione di "ambito giudiziario" prevista dall'art. 166 per i consulenti tecnici ed i periti che può essere qui richiamata: *"L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali. [...] A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado "per ragioni di giustizia" (ari. 41, comma 2, del Codice)»; «il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria: devono rispettare, altresì, le disposizioni sulle funzioni istituzionali della medesima autorità giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. a) e b)), nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall'autorità giudiziaria»; l'eventuale utilizzo incrociato di dati può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l'incarico o da altra autorità giudiziaria competente» trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettalo dell'ari. 11, comma 1, leti, e), del Codice il quale prevede che i da-*



R.G. n.

ti non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Ne consegue che, espletato l'incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni personali, l'ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario. Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non possono quindi conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti»; «tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri eventuali».

Tali indicazioni devono, tuttavia, essere lette in combinato con quanto precisato dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione nn. 10463/2019 e 15273/2019 (emesse proprio all'esito di ricorsi proposti da Genchi avverso decisioni di giudici di merito su impugnative di decreti di liquidazioni dei compensi per l'espletamento di incarichi di



R.G. n.

consulenza) che hanno stabilito il principio per il quale il termine per le consulenze disposte dal PM non è quello massimo di sei mesi ma non vi è un termine finale previsto dalla legge ed esso coincide con il termine ultimo per la durata delle indagini preliminari 407 c.p.p. *“Nessun termine è previsto per la durata dell'incarico del consulente - se non il termine generale dello svolgimento delle indagini preliminari di cui all'art. 407 c.p.p. - e l'art. 359 non fa rinvio alcuno all'art. 227 c.p.p. Né assume rilievo la previsione dell'art. 73 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale secondo cui "per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito": il rinvio infatti è disposto unicamente per il compenso e non per la durata dell'incarico”.*

Tanto premesso, dai superiori principi discende che l'obbligo in capo al consulente di restituzione della documentazione telematica, coincide, se non diversamente disposto dall'AG conferente, con il momento della scadenza dei termini per le indagini preliminari, con facoltà, riconosciuta dalle stesse Linee guida dettate dal Garante, di trattenere copia degli elaborati dal medesimo redatti, *salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario.*

Inoltre, un ulteriore deroga a tale obbligo può ritenersi discendere dal disposto del predetto art. 2 *octies* per il quale la facoltà di trattamento dei dati può essere riconosciuta allorquando ciò sia finalizzato alla tutela giudiziaria e all'esercizio del diritto di difesa ex art. 24



R.G. n.

Cost. (cfr. *ex plurimis* 20/09/2013, n. 21612).

Ora, nella specie, tutta la documentazione prodotta in questo giudizio dimostra che la gran parte degli incarichi peritali erano ancora non esauriti, nel senso emergente dallo stesso contenuto dei quesiti formulati all'atto del conferimento dall'autorità procedente.

Difatti, se anche solo si leggano i quesiti all'epoca demandati al consulente Genchi, esemplificativamente nel procedimento c.d. "Gambacorta" - ma gli stessi ricorrono anche in altri procedimenti - si ritrova l'incarico di procedere alla "indicizzazione, alla digitalizzazione ed all'informatizzazione della documentazione investigativa e processuale agli atti del procedimento, rendendone possibile la consultazione protetta con il sistema WEB protetto, oltre che l'ulteriore inserimento ed estrazione dei dati, al Pubblico Ministero ed alla polizia giudiziaria delegata", con autorizzazione ad avvalersi "permanentemente" dei collaboratori e delle attrezzature hardware e software di un Centro servizi informativi di fiducia (si veda verbale di conferimento incarico del 5.7.2006 a firma del dott. Luca Sciarretta, sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento ovvero quello a firma dell'allora sostituto procuratore dott. Francesco Lo Voi per il procedimento n. 171/1993 NC o ancora quello a firma del dott. Antonio Ingroia nel proc. N. 4275/2006 mod. 4, i cui termini per l'espletamento dell'incarico sono stati più volte prorogati e i cui reperti e la documentazione ha formato oggetto di richiesta di restituzione con missiva datata 1.12.2015 a firma di Gioacchino Genchi prodotti in atti).

All'esito della consulenza depositata, si dava ancora atto che gran



R.G. n.

parte del materiale allegato era costituito da link dinamici, consultabili mediante accesso interattivo sul sito web protetto gestito dallo stesso consulente che dunque, continuava ad operare anche dopo il deposito della relazione, sulla base di un sistema riconosciuto ed accreditato dall'autorità procedente.

Ciò, ancora, emerge dagli atti del procedimento "També" laddove, con il medesimo sistema, il collegio della Corte di Assise di Caltanissetta, nel liquidare il compenso, si riservava di autorizzare la disattivazione della funzionalità del web per la consultazione remota dei dati, alfine di consentire l'accesso a tutte le parti del processo, disattivazione e cancellazione autorizzata successivamente con provvedimento del 24 febbraio 2010, dopo il sequestro operato dai ROS in data 15.3.2009.

Ora, i due casi esemplificativamente citati e la copiosissima documentazione versata in atti avrebbero richiesto un'analisi tecnica approfondita rispetto a tutti i 351 incarichi e su ciascuno di essi, conferiti a Genchi dalle autorità giudiziarie di tutta Italia, alfine di verificare l'eventuale conservazione e trattamento dei dati al di fuori dei tempi richiesti ed autorizzati per l'espletamento delle singole perizie, secondo lo schema normativo dianzi delineato, operando un discrimen tra ciò avrebbe dovuto essere restituito per un incarico interamente esaurito - il cui possesso avrebbe integrato violazione della normativa privacy - e ciò che doveva e poteva essere ancora custodito e "trattato" legittimamente perché assistito da mandato dell'AG conferente rispetto ad un incarico consulenziale non ancora effettivamente esaurito.



R.G. n.

Nel provvedimento del Garante oggi impugnato, utilizzando esclusivamente gli esiti della consulenza "Bernaschi" dal ricorrente fortemente contestata in tutti i procedimenti penali avviati sia presso il Tribunale di Roma sia presso il Tribunale di Palermo, allo stato ancora pendente, non si fa alcuna menzione né si procede ad un'analisi specifica di quale banche dati si riferivano a procedimenti definiti per i quali gli incarichi potevano dirsi del tutto conclusi e quali, di contro, erano riferiti ad indagini ancora in corso o oggetto di richiesta di riapertura, considerato che il sequestro delle predette banche dati è stato eseguito dai ROS in data 15.3.2019.

A riguardo, a supporto di tale assunto è sufficiente rilevare le numerose missive a firma del ricorrente, tutte depositate telematicamente con note 1.12.2016 da cui emerge la mole di incarichi conferiti da numerosi Pubblici Ministeri di diverse Procure della Repubblica d'Italia che erano ancora erano in corso e che, a seguito del primo sequestro delle banche dati e dei reperti, non è stato possibile definire (es. in via esemplificativa "Incarico di consulenza tecnica consulenza tecnica nel procedimento penale n. 8974/02 r.g.i. conferito il 01-10-2002; Incarico di consulenza tecnica consulenza tecnica nel procedimento penale n. 3464/01 r.g.n.r. conferito il 02-10-2002; Incarico di consulenza tecnica consulenza tecnica nel procedimento penale n. 8739/02 r.g.n.r. mod. 44 conferito il 30-10-2002 ed altri, per i quali Genchi ha richiesto certificazione attestante il mancato deposito della relazione).

Significativa a riguardo è il tenore della certificazione rilasciata dal direttore amministrativo della Procura della Repubblica di Catanzaro



R.G. n.

da cui emerge che "Nei procedimenti penali n.2335/06 rgnr mod.21; n. 3702/05 rgnr mod.44; n. 1518/06 rgnr mod.21; n. 3134/04 rgnr mod.21; n. 8621/06 rgnr mod.44, risultano inserite, agli atti del fascicolo, le consulenze conferite al dott. Genchi, ma non è stata depositata richiesta di liquidazione all'ufficio spese di giustizia. Nei procedimenti penali n. 844/05 rgnr mod.21; n. 3644/05 rgnr mod.21; n. 5104/07 rgnr mod.44; n. 3208/05 rgnr mod.21; n. 5828/07 rgnr mod.44; n. 4233/04 rgnr mod.44; n. 4041/04 rgnr mod.21; n. 260/06 rgnr mod.21; n. 5377/05 rgnr mod.44, n.1265/08 mod.21 non risulta inserito, agli atti del fascicolo, elaborato peritale del consulente dott. Gioacchino Genchi, né è stata depositata alcuna richiesta di liquidazione all'ufficio spese di giustizia".

Di contro, per gli incarichi definiti risulta che Genchi è stato anche di recente citato nel corso del giudizio per rendere dichiarazioni testimoniali davanti al Tribunali precedenti in sede dibattimentale (si veda, a titolo di esempio, citazione davanti al Tribunale penale di Locri per l'udienza del 3.4.2014 proc. 7511/2009, ovvero le dichiarazioni dal medesimo rese davanti al Tribunale di Caltanissetta del 14.2.2019 nell'ambito del procedimento 402/2016 a carico di Messina Denaro ovvero quella resa in data 14.1.2019 nell'ambito del proc. N. 467/2018 ove lo stesso ha riferito di fatti appresi all'esito degli accertamenti peritali espletati).

Infine, gran parte dell'attività espletata nel corso degli innumerevoli incarichi ricevuti viene utilizzata ancora oggi da Genchi per esercitare il suo diritto ad ottenere la liquidazione dei compensi, i cui decreti sono stati spesso oggetto di impugnazione (in via esemplificativa posso-



R.G. n.

no richiamarsi le sentenza Cass. 15273/2019, Cass. 10463/2019 e 15273/2919), e, dunque, affinché lo stesso possa esercitare legittimamente il proprio diritto di difesa.

Dal quadro sintetico esposto emerge che tutta la strumentazione informatica, i reperti e la banca dati "TESEO", oggetto di sequestro, era preordinata, perlomeno in parte, alla definizione di incarichi ancora pendenti al momento dell'esecuzione del provvedimento ad opera dei ROS e dunque, la relativa attività di trattamento dei dati personali ivi contenuti era legittimamente esercitata "nell'ambito giudiziario" e come tale annoverabile nella cornice derogatoria di cui al predetto art. 166.

L'ordinanza ingiunzione del Garante, al di là della nuova formulazione della norma, non contiene alcuna distinzione tra reperti e documentazione informatica che doveva formare oggetto di integrale restituzione perché relativa ad incarichi totalmente definiti e documentazione piuttosto riferibile ad incarichi ancora in corso per i quali, nel senso dapprima precisato, l'attività del consulente non era ancora esaurita ed il relativo trattamento era autorizzato dall'AG.

D'altra parte, come rilevato, il mandato conferito da tutti i Pubblici Ministeri che hanno affidato le 351 consulenze era talmente ampio da consentire a Genchi di compiere, acquisire, trattare, estrapolare, rielaborare, archiviare, costituire link di accesso in remoto fruibili da diversi utenti, anche oltre termine ordinario con facoltà estesa alla sua società e ai suoi collaboratori.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'ordinanza di in-



R.G. n.

giunzione emessa da Garante in data 20.12.2012 deve essere annullata.

In ordine al regolamento delle spese di lite, stante la novità e complessità delle questioni trattate, molte delle quali riferibili a normativa di nuova emanazione, ed in assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 148 del 31.3.2016 adottata dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti di Genchi Gioacchino;

compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso a Palermo, lì 12/7/2019.

Il Giudice

Dott.ssa Sebastiana Ciardo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Sebastiana Ciardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44

